



REGISTRATO

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Gestione Governativa Navigazione Laghi, Maggiore, di Garda e di Como

Milano, 21 luglio 2022

Prot. N° 4447 Alleg. _____
Risposta al f° 4359 del 18/07/2022

Preg.mo
Avv. Riccardo Mandelli
Via Alessandro Volta, 38
22100 – Como (CO)
via p.e.c.:
riccardo.mandelli@como.pecavvocati.it

p.c.

Oggetto: missiva trasmessa dall'Avv. Riccardo Mandelli del Foro di Como, pervenuta il 18 luglio 2022 a mezzo posta elettronica certificata, recante istanza di accesso civico generalizzato.

La presente per contestare integralmente le deduzioni svolte nella corrispondenza in oggetto, da ritenersi illogiche, infondate, e congetturali, nonché al fine di respingere l'istanza ivi formulata, perché carente di presupposti.

L'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riconosce a chiunque il diritto di accedere a «dati» e «documenti» detenuti dalle pubbliche



amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli da pubblicarsi obbligatoriamente. Ciò, salvo eccezioni normativamente contemplate e senza che il controllo possa ovviamente concernere gli intendimenti, le inclinazioni, le opinioni, ed il pensiero in genere. Sorprende, dunque, come un giurista di lunga esperienza abbia avanzato richiesta di tal fatta con il dichiarato proposito di indagare «*motivi*» che, non obiettivati in atti, restano insuscettibili di ostensione.

Si comprenderà, venendo ad altro aspetto, che questa Gestione Governativa non presiede ai fenomeni atmosferici, sul verificarsi dei quali è, suo malgrado, incapace di influire. È inoltre proficuo osservare che, non essendo di sua proprietà né il prefabbricato ospitante la biglietteria, né il suolo circostante, alla stessa è preclusa qualsivoglia attività edilizia, compresa la costruzione di una pensilina.

Quanto al biglietto elettronico, pur sempre trasferibile su supporto cartaceo, si rileva che lo sconto ordinariamente concesso ai residenti non si applica all'acquisto telematico in ragione del fatto che la transazione così perfezionata prescinde dall'espletamento di una procedura di identificazione. Sotto diverso profilo, la sua esibizione all'imbarco integra specifico obbligo dell'utente, il quale non può dolersi dell'impossibilità di adempiervi per cause a sé ascrivibili, quali, ad esempio, il malfunzionamento, l'esaurimento di carica, il difetto nella ricezione, o lo smarrimento del telefono cellulare in cui il titolo di viaggio sia stato archiviato.

D'altronde, è opportuno far notare come contegni analoghi al Suo, consistito nell'aver inutilmente impegnato personale addetto alla clientela con la pretesa che reperisse e stampasse il biglietto del quale avrebbe dovuto già essere provvisto, alimentano quelle tanto odiate code d'attesa che la bigliettazione elettronica, efficiente e innovativa, è invece tesa a snellire. Si aggiunga che, allo scopo di evitare assembramenti, la Direzione di Esercizio, nient'affatto indifferente, ha istituito un servizio informativo "dinamico" inerente corse, itinerari, e promozioni, affidato ad *hostess* e *steward* i quali, muniti di terminali, prestano altresì assistenza alla vendita *on-line* dei biglietti.

Posto che, al contrario di quanto impropriamente da Lei asserito, nessuna condotta omissiva riconducibile all'operato di questa Gestione Governativa è stata causa o concausa del riferito episodio di ipertermia, desta meraviglia l'apprendere che un consumato patrocinatore qualifichi «*passaggeri*» coloro i quali, non avendo ancora stipulato il contratto di trasporto, sostino sulla pubblica via «*in attesa di acquistare il biglietto*», pretendendone l'indiscriminata e utopistica tutela da radiazioni solari e temperature proibitive.

Invero, similmente a quanto previsto dall'articolo 1681 del Codice Civile, ai sensi del quale «*il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio [...] se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*», l'articolo 409 del Codice della Navigazione dispone che «*il vettore è*



responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile».

Pertanto, smentiti gli arbitrari addebiti alla luce delle suesposte argomentazioni, preso atto del “bollettino meteorologico” da Lei emesso e non potendosi altrimenti fronteggiare la calura estiva, s’incoraggia il ricorso alla bigliettazione elettronica e alla fruizione del servizio informativo “dinamico”, al contempo auspicando che, se non a bordo dei battelli del trasporto pubblico di linea, la S.V. possa trovare altrove confortevole refrigerio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro Acquafredda)